



## RISOLUZIONE N. 2/2008

**PROT. n. 32237**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione dell'Agenzia

**OGGETTO:** Affrancazione di usi civici - Trattamento tributario delle formalità ipotecarie e catastali - Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

Roma, 29 aprile 2008

FIRMA: Mario Picardi

N. pagine complessive: 4

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Sono pervenute alla Scrivente, da parte di taluni Comuni, alcune richieste di chiarimenti in ordine al corretto trattamento tributario applicabile alle formalità ipotecarie e catastali relative ad atti di affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati da usi civici.

Le predette Amministrazioni comunali ritengono che le formalità di cui trattasi possano essere eseguite in esenzione dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, in base a quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228<sup>1</sup>, nonché dalle disposizioni contenute in alcune leggi regionali.

In particolare, proprio con riferimento a quanto disposto dal predetto articolo unico, le amministrazioni comunali interessate osservano che le formalità ipotecarie e catastali richieste dal comune in materia di usi civici, potrebbero usufruire del regime di esenzione appena richiamato, posto che le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sarebbero riconducibili nell'accezione "*diritti e compensi*" di cui allo stesso articolo unico.

Ciò premesso, si evidenzia, innanzitutto, che il richiamo operato al regime di esenzione disciplinato dal citato articolo unico della legge n. 228 del 1954, appare sostanzialmente inconferente al caso di specie.

---

<sup>1</sup> "Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga".



Ed invero, sotto il profilo fiscale, la fattispecie segnalata appare integralmente riconducibile nella previsione dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, il quale dispone che le *"Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione...sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte."*

Si rammenta, peraltro, che questa Agenzia è già intervenuta sulla tematica con la Circolare n. 2 del 26 febbraio 2004, avente ad oggetto le modalità di trascrizione e il trattamento fiscale degli atti di affrancazione in materia di usi civici. In tale occasione, dopo aver evidenziato che l'istituto dell'affrancazione dai canoni per le terre gravate da usi civici può farsi rientrare *"...tra gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché dal relativo regolamento di esecuzione..."*, è stato chiarito - in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultiva CS 2749/02 del 2004 - che il regime tributario esentativo disciplinato dal citato articolo 2 della legge 692/81 può ritenersi applicabile anche ai predetti atti di affrancazione.

La richiamata Circolare n. 2/2004, peraltro, nel fornire i chiarimenti generali in tema di trattamento tributario dell'atto di affrancazione, non ha specificatamente affrontato la problematica connessa alla debenza o meno delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per le formalità di trascrizione e voltura dei suddetti atti.

In passato, sulla specifico tema, si era già espressa, in senso restrittivo, la Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, la quale, con Risoluzione n. 271275 del 9 gennaio 1984 - facendo leva proprio (ed esclusivamente) sul tenore letterale dell'art. 2 della legge 692/81 - aveva affermato che *"...ciò che esclude la possibilità di concedere il beneficio di cui all'art. 2 della legge 692/1981 alle trascrizioni degli atti in oggetto è il testuale riferimento di tale norma alle «Imposte» e non già alle «Tasse» di cui si discute."* (vale a dire alle tasse ipotecarie dovute per l'esecuzione delle formalità ipotecarie).

Secondo altra prospettazione, tuttavia, la genericità stessa della locuzione utilizzata dalla predetta disposizione (*"altre imposte"*) potrebbe essere sintomatica della volontà del legislatore di riferirsi al termine "imposta" non nella sua accezione tecnica che la distingue, nel *genus* tributi, dalle tasse, ma in senso atecnico per indicare generalmente ogni forma di imposizione fiscale, ivi compresi le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle rispettive formalità.



Ora, in considerazione della peculiarità della questione, nonché della limitata significatività della prassi amministrativa - peraltro di epoca piuttosto risalente - sin qui intervenuta sulla specifica tematica si è ritenuto opportuno procedere ad un approfondimento della problematica con l'Avvocatura Generale dello Stato.

Riesaminata la questione anche alla luce degli ulteriori contributi forniti, il predetto Organo Legale, con consultiva CS 2749/02 del 2007, ha espresso l'avviso che non possa essere ritenuta condivisibile un'interpretazione restrittiva della disciplina agevolativa di cui alla legge 692/81. Ciò, proprio facendo leva sulle argomentazioni già svolte nel precedente, citato, parere (CS 2749/02 del 2004), circa l'utilizzo, nell'art. 2 della stessa legge 692/81, del termine "imposte", non nella sua accezione tecnica, ma in senso onnicomprensivo per indicare, in linea generale, ogni forma di imposizione fiscale.

Del resto, ad avviso dell'Avvocatura Generale, *"...solo in questa ottica si conferisce un significato all'aggettivo «altre» riferito nella norma al termine «imposte» che rende palese che con l'accezione «altre imposte» il legislatore, non facendo espresso riferimento, per quel che concerne l'esenzione, unicamente alle «tasse di bollo e di registro», non può che avere inteso ogni altro tributo, oltre a quelli specificamente indicati".* In tale prospettiva, la normativa introdotta dal richiamato articolo 2, nel prevedere *"...anche l'esenzione da «altre imposte»..."* sembra aver voluto *"...in modo inequivoco, estendere l'ambito dell'agevolazione già prevista in modo circoscritto nella disciplina dettata dall'art. 40..."* della legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno<sup>2</sup>.

L'Organo Legale, inoltre, sotto il profilo della coerenza di tale indirizzo con il sistema complessivamente delineato, ha richiamato le osservazioni già in precedenza formulate da questa Agenzia con la Circolare n. 12/2005<sup>3</sup>, seppure con specifico riferimento all'ambito di operatività dell'art. 17, secondo comma, del D.Lgs. 347/1990: *"In tale circolare «in ossequio all'ineludibile necessità di assicurare unicità e organicità alla disciplina complessiva riguardante uno stesso tributo», si è ritenuto ... che ... l'uso del termine generico «imposte» nella forma plurale...avesse lo scopo di*

<sup>2</sup> L'art. 40 della legge 1766 del 1927 prevedeva che tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio nelle materie regolate dalla legge medesima, fossero esenti da "tasse di bollo e di registro" ed inoltre che i decreti, le sentenze, o le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre fossero soggetti alla "tassa minima di registro".

<sup>3</sup> Con la quale venivano forniti chiarimenti in ordine dell'applicabilità o meno alla riscossione dei tributi speciali catastali del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in virtù del rinvio operato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.



*«individuare non tanto una particolare tipologia del tributo, quanto l'insieme dei tributi da corrispondere all'Ufficio dei registri immobiliari in sede di esecuzione delle formalità ipotecarie».*

Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, nell'ottica di assicurare la citata organicità della disciplina complessiva di tributi in esame – salvaguardando sia la specificità della disciplina stessa che la coerenza del sistema nel quale essa si inserisce - può concludersi che l'esenzione prevista dal richiamato art. 2 della legge 692/81 possa essere riconosciuta anche con riferimento alle tasse ipotecarie ed ai tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura degli atti di affrancazione di terreni gravati da usi civici.

Gli Uffici Provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle presenti indicazioni e le Direzioni Regionali a verificarne l'applicazione.

*(fine)*